

Divisione Dem. Sez. I^a
Prot. n. 4771/A.26.14

Roma 1° agosto 1957

A TUTTE LE AUTORITA' MARITTIME
L O R O S E D I

OGGETTO: Distributori di carburanti e depositi costieri di liquidi combustibili fino a 200 mc.

C I R C O L A R E

Titolo: Demanio Marittimo
Serie II^a - N.26

Com'è noto, la competenza per le concessioni dei distributori di carburanti e per quelle dei depositi costieri di liquidi combustibili, di capacità non superiore a 1000mc., che non richiedano impianti di notevole entità, spetta rispettivamente al Capo del Compartimento e al Direttore marittimo (art.42 reg. esec. cod. nav.), mentre il collaudo delle relative installazioni viene effettuato dalla Commissione locale prevista dall'art.48, co.3°, del regolamento citato.

Inoltre, a circoscrivere al solo ambito locale l'iter delle pratiche relative alla maggior parte delle concessioni anzidette, è intervenuto il decreto P.R.28 giugno 1955, n.620, concernente il decentramento dei Servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio. Con tale decreto, infatti, il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, di capacità non superiore a 200 mc., è stato demandato al Prefetto, il quale provvede, sentito il parere della Camera di Commercio, del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione.

Ciononpertanto, tenuto conto del disposto dell'art.15 delle "norme di sicurezza" approvate col decreto ministeriale 31 luglio

1934, lo scrivente ha finora sempre sottoposto all'esame della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili i progetti relativi sia all'impianto di distributori che alla costruzione di depositi costieri di piccolo volume.

Ma poichè è ormai prassi costante che la Commissione Consultiva conferfi l'operato in sede istruttoria degli organi locali in merito agli accertamenti relativi alle concessioni in oggetto, anche perchè con l'esperienza si è via via consolidato un elaborato sistema di cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, questo Ministero, al fine di conseguire una sempre maggiore semplificazione e speditezza del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni stesse, ha concordato col Ministero dell'Interno di non richiedere più, in via normale, alla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, il consueto parere tecnico sui progetti per l'installazione dei distributori e dei depositi costieri di liquidi combustibili di capacità non superiore a 200 mc. (limite della competenza prefettizia per il rilascio delle "autorizzazioni" ex art.11 R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741), dovendosi ritenere sufficiente l'istruttoria svolta al riguardo dagli organi tecnici locali.

D'ora innanzi, pertanto, le Capitanerie di Porto e gli Enti portuali in indirizzo non dovranno più trasmettere, per l'esame, allo scrivente, le domande documentate, relative alle concessioni in parola, nè i verbali delle visite periodiche agli impianti, tranne quei casi in cui si rendesse necessario apportare deroghe alle "norme di sicurezza" vigenti ovvero le Autorità marittime o gli altri organi locali interessati ritenessero opportuno, per particolari ragioni di sicurezza, sottoporre tale domande di concessione all'esame della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Sarà gradito un cenno di assicurazione in merito.

/gf

IL MINISTRO
F.to Paolo Cappa